

Allegato "C" al repertorio numero 70596/30011.....

STATUTO DELLA FONDAZIONE.....

---"F.O.R.M.A. - FONDAZIONE OSPEDALE INFANTILE REGINA
MARGHERITA ETS".....

Articolo 1.....

Costituzione.....

E' costituita una Fondazione denominata "F.O.R.M.A.– Fondazione
Ospedale Infantile Regina Margherita ETS"......

Essa risponde ai principi ed allo schema della Fondazione di parteci-
pazione, nell'ambito del più vasto genere delle Fondazioni disciplina-
to dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.....

La Fondazione è un Ente del Terzo Settore ai sensi del Decreto Le-
gislativo 3 luglio 2017, numero 117, e successive modifiche ed inte-
grazioni.....

La Fondazione utilizzerà in ogni segno distintivo o comunicazione ri-
volta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo
"ETS"......

Articolo 2.....

Sede.....

La Fondazione ha sede in Torino (TO)......

Articolo 3.....

Scopi.....

La Fondazione non ha scopo di lucro, è aconfessionale ed apartitica
a struttura democratica ed è volta all'esclusivo perseguimento di fi-
nalità civiche e di utilità sociale. Per realizzare tale scopo, essa svol-
ge, ai sensi dell'art.5 del D. Lgs. 117/2017, in via esclusiva e princi-
pale le attività di interesse generale indicate al comma 1, punti a), b),
c), d), g), h), i), n), u), w)......

La Fondazione sviluppa le proprie attività collaborando e coordinan-
dosi con l'Azienda Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino e
le Associazioni o Fondazioni connesse al medesimo Ospedale con
l'obiettivo di favorire il benessere del bambino fin dal suo concepi-
mento.....

Le attività sono quindi prevalentemente dirette verso l'Azienda Ospe-
dale Infantile Regina Margherita di Torino.....

Pertanto le finalità della Fondazione sono le seguenti:.....

1) Favorire la crescita dell'Ospedale Infantile Regina Margherita di
Torino;.....

2) Collaborare all'ampliamento dei servizi;.....

3) Incentivare l'eccellenza e l'alta specialità;.....

4) Favorire l'umanizzazione dell'Ospedale Infantile Regina Margheri-
ta di Torino;.....

5) Promuovere la notorietà e l'immagine dell'Ospedale Infantile Regi-
na Margherita di Torino;.....

6) Favorire la nascita e lo sviluppo di progetti di medicina umanitaria
nei quali l'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino o i suoi
operatori siano coinvolti.....

La Fondazione, coerentemente a quanto sopra, intende ideare, so-

Atto reg. a Torino - DP I

il 21/05/2024

al n° 22823 Serie 1T

per € 471,00

stenere, organizzare e finanziare progetti, eventi e attività di qualsiasi genere utili a perseguire i propri scopi.

Nel perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione intende promuovere e favorire le relazioni con le istituzioni locali, regionali, nazionali ed internazionali e con personalità e istituzioni italiane e straniere, di qualsiasi natura giuridica, che possano contribuire alla realizzazione delle attività e delle iniziative promosse dalla Fondazione stessa in tutte le proprie manifestazioni.

La Fondazione può, inoltre, stipulare accordi con Istituzioni pubbliche e private, associazioni e movimenti organizzati di qualunque natura per la più libera ed idonea fruizione o attivazione di servizi, studi ed attività connesse con gli scopi di cui sopra.

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al presente articolo a condizione che siano secondarie e accessorie rispetto all'attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Articolo 4

Attività diverse, secondarie, strumentale e connesse

Per il raggiungimento dei propri scopi, inoltre, la Fondazione, in via strumentale ed accessoria, potrà:

- a) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti od a qualsiasi titolo detenuti;
- b) stipulare accordi per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;
- c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, ed altri ETS pubblici o privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) promuovere e organizzare seminari, stabilmente e/o saltuariamente, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, avvenimenti culturali, iniziative ed eventi promozionali, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema economico-industriale, politico e sociale, nazionale e internazionale, i relativi addetti e il pubblico;
- e) istituire premi e borse di studio, anche a beneficio dei dipendenti dell'Azienda Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino;
- f) collaborare e instaurare relazioni con enti scientifici, universitari, culturali e di ricerca, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero;
- g) sostenere le attività cliniche, di studio e di ricerca sia direttamente sia attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio;
- h) svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative;
- i) svolgere, in via strumentale rispetto al perseguimento degli scopi

istituzionali, attività nel settore editoriale, multimediale, audiovisivo, del merchandising, anche per il tramite di enti all'uopo costituiti secondo la legge italiana o enti di altra natura, ivi compreso il trust, costituiti secondo leggi straniere;

j) svolgere ogni altra attività strumentale idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo iniziale apportato dai soci fondatori in sede di atto costitutivo;
- dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli acquistati dalla stessa;
- dalle elargizioni e dai contributi fatti da Enti e persone giuridiche nazionali e/o internazionali di qualsiasi genere e natura, da enti territoriali o da altri enti pubblici italiani e internazionali;
- dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sia specificamente destinate a incrementare il patrimonio;
- dalla parte di ricavi delle attività accessorie, strumentali e connesse che con delibera del Consiglio di Amministrazione;
- dalle rendite e dai proventi delle attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del D./Lgs. 117/2017;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dalle quote e dai contributi concessi dai Soci;
- dai ricavi delle attività diverse, secondarie, strumentali e connesse, oltre che dalle rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette e indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione.

Il Consiglio d'Amministrazione vigila sui decrementi che il Patrimonio subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza; in particolare, quando risulti che il Patrimonio è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, devono, senza indugio, deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

Articolo 6

Esercizi sociali, Bilancio e Libri sociali

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 marzo successivo verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa), la relazione gestionale ed il Documento di Previsione, da sottoporsi all'Assemblea dei Soci che dovrà procedere

re all'approvazione entro il 30 aprile seguente, con le maggioranze previste dal presente Statuto.

Il Bilancio consuntivo è depositato presso la sede sociale della Fondazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni socio; entro il 30 giugno di ogni anno, il Bilancio è, inoltre, depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicato sul proprio sito *internet*.

Durante la vita della Fondazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Tutti gli utili o gli avanzi di gestione sono destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Tutti i soci hanno diritto di prendere visione dei libri Sociali (Libro Soci, Libro dei Volontari, Libro contenente i verbali del Consiglio di Amministrazione, Libro contenente i verbali delle Assemblee dei Soci e Libro contenente i verbali delle riunioni dell'Organo di Controllo) presentandone richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7

Soci della Fondazione

Nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di cui al D. Lgs. 117/2017, i soci della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;

- Sostenitori;

- Onorari.

E sono elencati nel Libro Soci che viene periodicamente aggiornato.

Articolo 8

Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori i Soggetti che hanno sottoscritto, in proprio o per procura speciale, l'Atto di Costituzione.

Essi non sono tenuti ad ulteriori versamenti in favore della Fondazione successivamente alla sua costituzione.

Tale qualifica è vitalizia, per quanto riguarda le persone fisiche e non è trasmissibile.

Articolo 9

Soci Sostenitori

L'ammissione di un nuovo Socio Sostenitore è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con l'attività d'interesse generale svolta dalla Fondazione; viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi della Fondazione.

Possono ottenere la qualifica di Soci Sostenitori, previa presentazione di domanda al Consiglio di Amministrazione e conseguente deliberazione di accoglimento, che sarà annotata nel Libro Soci, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, italiani o

stranieri, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi annuali in danaro, con le modalità e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione o con la donazione alla Fondazione di beni materiali o immateriali ovvero svolgendo un'attività, anche professionale, di particolare rilievo.....

Qualora la domanda non dovesse essere accettata, il Consiglio di Amministrazione, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, dovrà comunicare la motivazione agli interessati. A loro volta gli interessati, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, possono rivolgersi all'Assemblea che si pronuncerà in occasione della prima convocazione utile.....

La qualifica di Socio Sostenitore è a tempo indeterminato e cessa al cessare del contributo apportato dal socio.....

Il Consiglio di Amministrazione in merito all'accettazione, al rigetto o al rinnovo dell'attribuzione della qualifica di Socio Sostenitore, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.....

Articolo 10

Soci Onorari

Possono ottenere la qualifica di Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti, italiani o stranieri, che nel corso della vita della Fondazione contribuiscono con un ruolo determinante nel campo della sanità, della ricerca, della cultura e dell'informazione al perseguimento degli scopi della Fondazione.....

Gli stessi sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, e non sono tenuti ad alcuna forma di contribuzione in favore della Fondazione.....

La qualifica di Onorario è di carattere onorifico e non coinvolge nell'attività della Fondazione.....

Articolo 11

Volontari

La Fondazione si avvale della collaborazione di Volontari, eventualmente riuniti in associazione, intendendosi per Volontari coloro che, condividendo le finalità della Fondazione, prestano gratuitamente la loro collaborazione, favorendo la realizzazione di eventi, progetti, ed attività della medesima.....

I Volontari sono elencati in un apposito Libro periodicamente aggiornato.....

Articolo 12

Esclusione e recesso

I Soci Fondatori Sostenitori e Onorari non possono essere esclusi dalla Fondazione, tranne nel caso in cui agiscano contro gli interessi della stessa, oppure gettino discredito su di essa o si verifichino altri casi di grave violazione degli scopi che si prefigge la Fondazione.....

L'esclusione di un Socio (Fondatore, Sostenitore, Onorario) deve essere deliberata dall'Assemblea, dove siano presenti almeno la metà degli aventi diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno i due terzi

dei presenti.

In nessun caso si terrà conto della presenza e del voto del socio o dei soci da escludere.

I Soci Fondatori, Sostenitori e Onorari possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata A/R o con posta certificata (PEC).

Nella prima riunione successiva al ricevimento della comunicazione, il Consiglio di Amministrazione darà atto del recesso del Socio.

Articolo 13

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed i Vice Presidenti della Fondazione;
- il Segretario;
- L'Organo di Controllo e, se nominato, il Revisore Legale dei conti;
- il Comitato Scientifico, se nominato;
- il Tesoriere.

Tutte le cariche e gli incarichi sono gratuiti, salvo il diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute per conto della Fondazione nell'espletamento delle funzioni istituzionali dell'ente.

Articolo 14

Assemblea

L'Assemblea è composta dai Soci Fondatori e dai Soci Sostenitori, in regola con i versamenti.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- deliberare in merito all'esclusione dei Soci in base a quanto stabilito dal presente Statuto;
- nominare e revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nominare e revocare, quando occorre una giusta causa, i componenti dell'Organo di Controllo ed il Revisore Legale dei conti;
- deliberare in merito a modifiche dello Statuto, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- esprimere al Consiglio di Amministrazione pareri non vincolanti in merito al documento di previsione e al bilancio consuntivo ed approvare detti documenti;
- esprimere pareri su ogni argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
- approvare, quando necessario, l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare in merito allo scioglimento, alla trasformazione, alla fusione e alla scissione della Fondazione ed in merito alla devoluzione dell'eventuale Patrimonio residuo, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto;
- deliberare su quant'altro ad essa demandato dal presente Statuto o dal Consiglio di Amministrazione;

-deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 117/2017.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i Soci che rivestano anche cariche sociali non votano.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocata dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa ovvero su richiesta del Consiglio di Amministrazione ovvero su richiesta di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto.

Il luogo di convocazione dell'Assemblea può essere stabilito ovunque nell'ambito del territorio piemontese.

L'Assemblea è convocata mediante avviso raccomandato o invio di comunicazione a mezzo posta elettronica ai recapiti espressamente indicati dai singoli Soci e che gli stessi dovranno aver cura di mantenere aggiornati.

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e deve essere inviata almeno nove (9) giorni prima della riunione.

L'Assemblea può tenersi anche esclusivamente con interventi da remoto, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soggetti che lo compongono; è pertanto necessario che:

a. sia consentito al Presidente di (i) accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; (ii) regolare lo svolgimento dell'adunanza; e (iii) constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e di ricevere, visionare e inviare documenti;

d. vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) le modalità per l'intervento da remoto mediante mezzi di telecomunicazione.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza (fisica o per delega) della maggioranza dei suoi componenti in prima convocazione e con qualunque sia il numero dei soci presenti in seconda convocazione.

Tutti i Fondatori e Sostenitori hanno diritto di partecipare all'Assemblea ed a ciascuno di essi spetta il diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei voti, ad eccezione di quelle relative alle modifiche dello Statuto che devono essere prese con il voto favorevole dei due terzi dei Soci Fondatori e Soci Sostenitori aventi diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai Soci ed inserite nel "Libro Verbali delle Riunioni e Deliberazioni assembleari", tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

Ciascun Socio può essere portatore al massimo di numero 2 (due) deleghe, senza distinzione tra Soci Fondatori e Soci Sostenitori.

Articolo 15

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 11 (undici) membri di cui 2 (due) nominati tra una rosa di candidati proposta dai Soci Sostenitori, se esistenti, ed i restanti nominati tra una rosa di candidati proposta dai Soci Fondatori.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Essi possono essere riconfermati, salvo revoca prima della scadenza del mandato, da parte dell'Assemblea che li ha nominati.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa personalmente a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica sino alla successiva Assemblea che dovrà ratificare o meno la nomina. I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- redigere e presentare all'Assemblea il Bilancio Consuntivo, la relazione sulla gestione ed il Documento di Previsione ai sensi del presente Statuto;
- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi ed esaminare i progetti sottoposti alla Sua attenzione;
- attribuire la qualifica di Socio Sostenitore o Socio Onorario, in base ai criteri e alle modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione medesimo;
- nominare, al suo interno, il Presidente della Fondazione, nominare un Vice Presidente Vicario ed un secondo Vice Presidente;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione, specificando singoli progetti ed affidandone la realizzazione a dei team operativi, di cui indicherà i/il responsabili/e;
- nominare il Presidente ed i componenti del Comitato Scientifico;
- nominare il Tesoriere ed il Segretario della Fondazione, che svolgono rispettivamente attività di gestione finanziaria e di gestione amministrativa della Fondazione sulla base di specifiche deleghe ricevute dal Consiglio di Amministrazione;
- adottare il regolamento per il funzionamento interno della Fondazione;
- costituire e disciplinare la struttura e le funzioni di eventuali organi operativi e gestionali, con facoltà di delegare ad essi particolari funzioni ed attività;

- determinare le modalità di attribuzione al Patrimonio o al Fondo di Gestione delle quote versate dagli aderenti e degli altri proventi, di qualsiasi natura, derivanti alla Fondazione nei casi non espressamente disciplinati dal presente Statuto o nei casi dubbi;.....
- proporre eventuali modifiche statutarie e sottoporle all'Assemblea;.....
- fissare i criteri e le modalità di erogazione delle rendite;.....
- proporre lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, in merito ai quali deve deliberare l'Assemblea con le maggioranze di cui al successivo articolo 23.

Articolo 16

Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, almeno sette (7) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire un giorno prima della data fissata.
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, l'ora e il luogo che, comunque, deve essere stabilito nell'ambito del territorio piemontese.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche esclusivamente con interventi da remoto, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soggetti che lo compongono; è pertanto necessario che:.....

- a. sia consentito al Presidente di (i) accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; (ii) regolare lo svolgimento dell'adunanza; e (iii) constatare e proclamare i risultati delle votazioni;.....
- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;.....
- c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e di ricevere, visionare e inviare documenti;.....
- d. vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) le modalità per l'intervento da remoto mediante mezzi di telecomunicazione.

Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Ciascun componente ha diritto di voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Qualora i presenti alla riunione siano in numero pari, il voto del Presidente varrà doppio.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente Vicario o dall'altro Vice Presidente.

In caso di assenza dei Vice Presidenti, le riunioni sono presiedute dal Consigliere più anziano di età tra quelli presenti. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il

Consiglio medesimo e dal Segretario.
In casi eccezionali la riunione si può svolgere con mezzi di Telecomunicazione.

Articolo 17

Presidente e Vice Presidenti della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza generale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In particolare, il Presidente, oltre a dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

I Vice Presidenti della Fondazione svolgono attività vicaria del Presidente stesso, in caso di impedimento del Presidente.

Il Presidente della Fondazione ed i Vice Presidenti restano in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione e sono rinominabili.

Il Presidente non può svolgere più di due mandati consecutivi. In presenza di giustificati motivi di carattere eccezionale e straordinario il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta all'unanimità dei Consiglieri presenti, può prorogare per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi il mandato del Presidente in scadenza.

Articolo 18

Segretario e Tesoriere

Il Segretario ed il Tesoriere sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, sono individuati anche all'esterno dei Soci sulla base delle loro specifiche competenze e capacità e restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

Il Segretario predispone i verbali del Consiglio di Amministrazione e sovrintende alle formalità e agli adempimenti spettanti alla Segreteria della Fondazione.

Il Tesoriere dirige, secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione, la gestione amministrativa della Fondazione, predisponendo mezzi e strumenti necessari per l'organizzazione e l'attuazione delle singole iniziative; stipula contratti con qualsiasi Istituto di Credito, privato o bancario, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti di deposito e conto corrente, locazione cassette di sicurezza e similari, con firma congiunta a quella del Presidente della Fondazione.

Il Segretario ed il Tesoriere, in quanto tali, partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19

Organo di Controllo e Revisione Legale dei conti

L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo che può essere monocratico o, in alternativa, collegiale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

All'Organo di Controllo si applica quanto previsto nell'art. 30 del Co-

dice del Terzo Settore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 8 del giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del D. Lgs 117/2017.

I membri dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo.

I membri dell'Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e con facoltà di intervento.

I membri dell'Organo di Controllo restano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Essi possono essere riconfermati con il limite di due mandati consecutivi.

Gli stessi possono essere revocati in qualsiasi momento, anche singolarmente, quando occorre la giusta causa.

Nei casi previsti dalla legge l'Assemblea nomina anche un Revisore legale dei Conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Il Revisore Legale dei Conti ha diritto di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da un massimo di 5 (cinque) membri.

Essi restano in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati. Gli stessi possono essere revocati in qualsiasi momento, anche singolarmente, da parte del Consiglio di Amministrazione, qualora siano mutate le condizioni che ne hanno determinato la nomina; in tal caso il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla sostituzione con altri o altro membro nominati per la durata necessaria a completare il triennio.

Il Comitato Scientifico può proporre al consiglio di Amministrazione progetti e suggerire iniziative rispondenti agli scopi della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge la propria attività consultiva fornendo pareri non vincolanti sui progetti proposti alla Fondazione.

La carica di Presidente o membro del Comitato Scientifico non è compatibile con la nomina a Consigliere di Amministrazione.

Il Presidente del Comitato Scientifico, nominato dal Consiglio di Am-

ministrazione ai sensi del presente Statuto, oltre alla funzione primaria di convocare le riunioni del Comitato, svolge il ruolo di portavoce e promotore delle iniziative di fronte al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21

Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno devolute ad arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge.

L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto regolamento.

L'arbitrato sarà rituale.

Articolo 22

Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 23

Scioglimento

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il Patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs.n.117/2017, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dall'Assemblea.

Articolo 24

Norme Finali

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente statuto valgono le norme del codice civile, del D.Lgs.n.117/2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

FIRMATI:

ANTONIO AIDALA

GIOVANNA IOLI NOTAIO

Il sottoscritto Giovanna Ioli, in qualità di Notaio, dichiara, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del D.Lgs n. 82/05, che la copia dell'allegato "C" all'atto repertorio n. 70596/30011 è conforme all'originale. Lì, Torino, 21 maggio 2024